

**Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto -
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019 (Rv. 656234 - 01)**

Sentenza della Corte di Cassazione - Revocazione per omessa pronuncia su uno o più motivi -
Ammissibilità - Condizioni.

L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019 (Rv. 656234 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 112](#), [Cod. Proc. Civ. art. 391_2](#),
[Cod. Proc. Civ. art. 395](#)